

COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 27/02/2018

OGGETTO: “ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018”

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	Presenti	Assenti
GUGLIELMETTI ANDREA	X	
PADOVAN FEDERICA	X	
AGAZZONE ELISA	X	
CARBONATI CESARE BASILIO	X	
SIVIERO STEFANO		X
CONTI MICHELE	X	
BERTONA CLAUDIA MARIA	X	
POLETTI VALENTINA MARIA	X	
SACCO PIETRO	X	
AGLIATA STEFANO		X
FERRARI MARIO ANDREA	X	
TOTALI N.	9	2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA LORENZI DORELLA

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. GUGLIELMETTI ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14.03.2011 n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 e delle disposizioni contenute nello stesso decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione dell' imposta a regime dal 2015;

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto-legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in particolare gli articoli 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Dato Atto che l'art. 13 della Legge 22.12.2011, n. 214 all'Oggetto: "Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria" opera, al comma 14, le seguenti abrogazioni:

- Art. 1 Legge 24.07.2008, n. 126 – Abolizione ICI prima casa
- Comma 3 dell'art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 – possibilità di aumentare la detrazione oltre L. 500.000
- Art. 59 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 lettera d) – regolamentazione del regime delle pertinenze, lettera e) – regolamentazione uso gratuito, lettera h – possibilità di abbattere del 50% l'imposta per fatiscenza/inagibilità dell'immobile
- Art. 23 comma 1/bis Legge 27.02.2009, n. 14 – possibilità di non considerare fabbricati le unità per le quali sussistono i requisiti di ruralità.

Richiamata la risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il comma 380 dell'articolo 1 della Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013) che ha introdotto significative novità alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come indicate di seguito :

- lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380;
- lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- lett. g) ha stabilito che i Comuni possano aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% , prevista dal comma , primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Visto che la Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha modificato l'art. 13 del D.L. 201/2011 apportando le seguenti modifiche:

- l'esenzione dall'assoggettamento all'imposta municipale propria degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 le quali continuano ad essere assoggettate all'IMU con la detrazione di 200 euro;
- l'esenzione dall'assoggettamento all'imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali;

Vista la Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di stabilità)

Ritenuto pertanto opportuno determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2018 come segue, al fine di mantenere il pareggio di bilancio:

- | | |
|---|----------------|
| - Aliquota di base | 0,99 per cento |
| - Aliquota immobili appartenenti alla categoria catastale "D" | 0,99 per cento |
| - Aliquota abitazione principale A1/A8/A9 e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7) | 0,25 per cento |

Richiamato altresì il comma 10 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011 , il quale regola l'applicazione della detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0

E con astenuti n. 2 (Sacco Pietro, Ferrari Mario Andrea)

DELIBERA

- 1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, per l'anno 2018, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per le fattispecie sotto riportate:

- Aliquota di base	0,99 per cento
- Aliquota immobili appartenenti alla categoria catastale "D"	0,99 per cento
- Aliquota abitazione principale A1/A8/A9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle Categorie catastali indicate: C/2-C/6-C/7	0,25 per cento

- 2) Di dare atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011.
- 3) Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze. Il pagamento effettuato da uno dei coobbligati al versamento dell'imposta, si ritiene utilmente effettuato a favore di tutti.
- 4) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, il contenuto del presente provvedimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011.

Con successiva votazione che dà il seguente esito:

Con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0

E con astenuti n. 2 (Sacco Pietro, Ferrari Mario Andrea)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ ai _____ sensi dell'art.124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno lì

IL SEGRETARIO COMUNALE